

N. 11-1/2023 R.G.

TRIBUNALE DI VERBANIA

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE

- ART. 68 D.L.vo 12 luglio 2019 n. 14 -

Il Giudice, dott. Claudio Michelucci

nel procedimento unitario iscritto al n. 11-1/2023 RG

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti depositata in data 8.3.2023 da BALDINI Daniela (c.f. BLDDNL70C42G062X), nata Omegna il 2.3.1970, residente in Omegna (VB), via Repubblica n. 56 (assistita e difesa dall'avv. Daniele Folino del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Domodossola, via Trabucchi, 35;), con l'ausilio dell'avv. Luca Perna La Torre, nominato O.C.C.;

richiamato il provvedimento emesso in data 13.4.2023 per l'integrazione della proposta e della documentazione, secondo lo schema previsto dall'art. 47, comma 4, CCII;

viste le integrazioni della originaria proposta effettuate con depositi in data 20.4.2023, 4.5.2023, 8.5.2023, 17.5.2023 nonché 26.5.2023;

ritenuta la propria competenza alla luce dell'ubicazione nel circondario del Tribunale di Verbania del luogo di residenza dell'istante;

dato atto, nonostante la confusione documentale dei successivi depositi e della duplicazione delle integrazioni, del deposito della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67 CCII;

rilevato che alla ricorrente deve riconoscersi la qualità di consumatore e che i debiti oggetto del piano devono ritenersi di origine consumeristica in quanto la ricorrente risulta lavoratrice dipendente dal 2007 con contratto a tempo indeterminato e non ha mai svolto attività di impresa;

rilevato, sulla scorta del parere dell'OCC e della documentazione allegata alla proposta, che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento;

considerato che, allo stato, non è stata evidenziata la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII, e, in particolare, che l'OCC ha, sotto il profilo della meritevolezza, escluso che la situazione di indebitamento sia stata causata da colpa grave, malafede o frode, dovendosi invece riportare, invece "alle cause imprevedute ed imprevedibili dedotte nel ricorso introduttivo" e quindi nella sostanza alla contrazione di reddito del coniuge della ricorrente verificatosi a partire dal 2015;

rilevato che l'esposizione debitoria della ricorrente è indicata in complessivi € 213.861,19 così composta:

€ 156.750,84 UNICREDIT spa (ora PRISMA SPV srl) - ipotecario -

€ 2.521,64 UNICREDIT spa (ora PRISMA SPV srl) - chirografario -



€ 54.588 AGOS DUCATO spa – chirografario –

oltre spese prededucibili di procedura, al netto degli acconti già versati, indicate in € 5.350;

osservato che il debito nascente dal contratto di mutuo fondiario stipulato con Unicredit spa è un debito assunto dalla ricorrente in via solidale con il marito SAVINO Donato, che non ha inteso però chiedere l'accesso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

considerato che la proposta formulata dalla debitrice prevede un versamento iniziale di € 20.000,00, all'accoglimento del piano e quindi versamenti mensili di € 600 fino alla concorrenza dell'importo 70.400 (e quindi per anni 7) con il seguente piano di pagamenti:

IN PREDEDUZIONE

- € 5.350,00 per il saldo del pagamento delle competenze dell'Organismo adito così come concordato, con versamento successivo all'atto di omologazione dell'accordo

IN VIA PRIVILEGIATA

- € 14.650,00 ad Unicredit/Prisma con versamento successivo all'atto di omologazione dell'accordo

- € 35.350,00 in n. 59 rate mensili da € 600,00 cadauna;

IN VIA CHIROGRAFARIA

- € 600,00 a Unicredit/Prisma con versamento di due rate mensili da € 300,00 ciascuna a partire dal mese successivo al termine del versamento ai creditori privilegiati

- € 14.450,00 Agos Ducato con versamento di due rate mensili da € 300,00 ciascuna a partire dal mese successivo al termine del versamento ai creditori privilegiati e le successive in 23 rate di € 600 ciascuna.

Rilevato, quanto al rispetto della previsione di cui all'art. 67, co. 4, CCII (secondo cui "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC") che, sulla base della stima sommaria commissionata dalla stessa ricorrente, l'OCC ha attestato un valore di mercato dell'immobile pari a € 150.000: considerato, dunque, un valore "adattato" alla natura coattiva della vendita (con l'usuale ribasso del 20%) e il valore minimo della vendita (alla luce dell'usuale abitudine dei partecipanti alle aste di vendita di formulare offerte con il ribasso del quarto), nell'alternativo scenario della liquidazione controllata o dell'esecuzione, il ricavato della vendita dell'intero immobile dovrebbe attestarsi in circa 90.000 euro (cui dovrebbero essere ulteriormente detratte le spese). Pertanto, considerato il valore della quota della ricorrente (50%), la proposta di pagamento dell'importo di € 50.000 appare superiore a quanto il creditore ipotecario potrebbe ottenere dalla vendita coattiva della quota della ricorrente (€ 45.000) e quindi soddisfare il requisito di cui all'art. 67 co. 4 CCII;

rilevato, inoltre, che sono fatti salvi i diritti dei creditori nei confronti del coobbligato sicché il creditore ipotecario conserverebbe le proprie ragioni nei confronti del coobbligato in solido che non partecipa al presente piano di ristrutturazione;

ritenuto che l'OCC ha attestato la fattibilità economica del piano;

ritenuto che occorre quindi dar corso alla procedura con gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII



P.Q.M.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale a cura della Cancelleria.

Dispone che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, l'OCC comunichi la proposta e il medesimo decreto a tutti i creditori

Dispone che i creditori ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in Cancelleria

AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC

dispone che entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore, riferisca a questo Giudice proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi al proponente e all'OCC.

Verbania, 17.7.2023

Il Giudice

Claudio Michelucci

